*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 135° — Numero 265**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 12 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. **626.**

**Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

**94G0610**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

**Ministero dell'interno**

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1994.

**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m$^3$ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.**

**94A7169**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1994.

**Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Reggio Calabria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 31 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgenza necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise presso il tribunale di Reggio Calabria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 26 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Reggio Calabria è istituita una seconda sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Reggio Calabria.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sezione sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1994

SCÀLFARO

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI, *Ministro del tesoro*

---

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

| DISTRETTO | CORTI DI ASSISE DI APPELLO | | | | CORTI DI ASSISE | | | Numero dei giudici popolari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Sede di normale convocazione della corte | Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello | Numero dei giudici popolari | N | Sede di normale convocazione della corte | Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise | |
| *(Omissis)* | | | | | | | | |
| Reggio Calabria | 2 | Reggio Calabria<br>Reggio Calabria | Locri - Palmi - Reggio Calabria | Uomini 570<br>Donne 570 | 5 | Locri | Locri | Uomini 150<br>Donne 150 |
| | | | | | | Palmi | Palmi | Uomini 180<br>Donne 180 |
| | | | | | | Palmi | Palmi | Uomini 180<br>Donne 180 |
| | | | | | | Reggio Calabria | Reggio Calabria | Uomini 270<br>Donne 270 |
| | | | | | | Reggio Calabria | Reggio Calabria | Uomini 270<br>Donne 270 |

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

94A7232

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 ottobre 1994.

**Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Beul Renè Carsten presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Carsten René Beul nato a Simmerath (Germania) il 4 dicembre 1961, cittadino tedesco, di Steuerberater conseguito in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un massimo di tre prove scritte a scelta della commissione nelle seguenti materie:

diritto commerciale e tributario;

ragioneria;

tecnica commerciale;

tecnica industriale;

tecnica bancaria;

tecnica tributaria.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

La commissione, da nominare con separato decreto, sarà composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, dei quali due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, due dottori commercialisti con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, un professore ordinario o associato di materie economiche presso una università della Repubblica, che eserciti la professione di dottore commercialista, designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Presidente della commissione sarà il dottore commercialista con maggiore anzianità di iscrizione all'albo tra quelli desiganti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; vice presidente il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Le funzioni di segretario saranno svolte dal dottore commercialista designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con minore anzianità di iscrizione all'albo.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale dottori commercialisti una domanda, allegando una copia autentica del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 22 ottobre 1994

*Il direttore generale:* ROVELLO

94A7155

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1994.

**Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione datato 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in Cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento dei traffici e l'assegnazione di ulteriori 230 unità nell'ambito delle 1800 previste dal decreto-legge n. 100/1994;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento anticipato e dell'indennità per il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori delle compagnie carenanti e ramo industriale del porto di Genova, vanno determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e di piani di esodo predisposti in sede locale in relazione alla trasformazione in corso nel settore, nonché sulla base del numero delle giornate lavorate nell'anno 1992 e nell'anno 1993, tenendo, altresì, conto delle prospettve dei traffici;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione datato 25 luglio 1994 con il quale è stato individuato il numero massimo di unità che ciascuna compagnia o gruppo portuale, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, può collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel secondo semestre dell'anno 1994 ed individuate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Visti i decreti ministeriali precedenti con i quali è stata disposta la corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1° marzo 1987 al 30 giugno 1994;

Considerata la necessità di continuare a corrispondere la predetta indennità prevista dalle vigenti disposizioni, ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, così elencati nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994 e comunque per l'intera durata delle sospensioni;

Decreta:

È disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 maggio 1990, n. 58, dall'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1994

*Il Ministro:* MASTELLA

TABELLA *A*

| COMPAGNIE PORTUALI | Lavoratori portuali iscritti nei registri al 30-6-1994 | Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1994 | Eccedenze |
|---|---|---|---|
| Ancona | 88 | 72 | 16 |
| Anzio | 10 | 4 | 6 |
| Arbatax | 24 | 0 | 24 |
| Augusta-Siracusa | 55 | 20 | 35 |
| Baia | 20 | 6 | 14 |
| Bari | 24 | 16 | 8 |
| Brindisi | 71 | 38 | 33 |
| Cagliari | 57 | 50 | 7 |
| Castellammare di Stabia | 20 | 12 | 8 |
| Catania | 79 | 40 | 39 |
| Chioggia | 155 | 80 | 75 |
| Civitavecchia | 238 | 116 | 122 |
| Crotone | 30 | 15 | 15 |
| Gaeta | 36 | 20 | 16 |
| Gallipoli | 8 | 0 | 8 |
| Gela | 24 | 7 | 17 |
| Genova Carenanti | 7 | 0 | 7 |
| Genova M. V. - Carboni | 933 | 666 | 267 |
| Imperia | 26 | 10 | 16 |
| La Spezia | 102 | 70 | 32 |
| Livorno | 679 | 390 | 289 |
| Manfredonia | 95 | 35 | 60 |
| Marina di Carrara | 175 | 123 | 52 |
| Marsala-Mazara del Vallo | 13 | 5 | 8 |
| Messina | 6 | 0 | 6 |
| Milazzo-Lipari | 22 | 10 | 12 |
| Molfetta-Barletta-Trani | 33 | 18 | 15 |
| Monfalcone | 157 | 103 | 54 |
| Monopoli | 3 | 0 | 3 |
| Napoli | 219 | 140 | 79 |
| Olbia | 91 | 70 | 21 |
| Palermo-Termini Imerese | 209 | 110 | 99 |
| Pescara | 6 | 4 | 2 |
| Piombino-Portoferraio | 78 | 64 | 14 |
| Porto Empedocle-Licata | 37 | 6 | 31 |
| Porto Nogaro | 38 | 23 | 15 |
| Portoscuso | 19 | 17 | 2 |
| Porto Torres | 15 | 12 | 3 |
| Pozzuoli | 14 | 6 | 8 |
| Ravenna | 527 | 400 | 127 |
| Reggio Calabria | 15 | 9 | 6 |
| Riposto | 4 | 0 | 4 |
| Salerno | 279 | 127 | 152 |
| Sant'Antioco | 27 | 10 | 17 |
| Savona | 147 | 135 | 12 |
| Taranto | 136 | 70 | 66 |
| Torre Annunziata | 1 | 0 | 1 |
| Trapani | 14 | 10 | 4 |
| Trieste | 436 | 234 | 202 |
| Venezia | 268 | 205 | 63 |
| Viareggio | 16 | 0 | 16 |
| Vibo Valentia M. | 5 | 0 | 5 |
| Lampedusa | 7 | 0 | 7 |
| Totali . . . | 5.798 | 3.578 | 2.220 |

TABELLA *B*

| COMPAGNIE PORTUALI | Dotazioni organiche dipendenti al 30 giugno 1994 | | | Dotazioni organiche dipendenti anno 1994 | | | Eccedenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Imp | Op | Tot | Imp | Op. | Tot. | |
| Ancona | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Anzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbatax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusta-Siracusa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Castellammare di Stabia | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Catania | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Chioggia | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Civitavecchia | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Crotone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gaeta | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gallipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Genova Carenanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genova M.V. - Carboni | 43 | 0 | 43 | 29 | 0 | 29 | 14 |
| Imperia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Spezia | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Livorno | 39 | 4 | 43 | 20 | 0 | 20 | 23 |
| Manfredonia | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Marina di Carrara | 8 | 7 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Marsala-Mazara del Vallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milazzo-Lipari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Molfetta-Barletta-Trani | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Monfalcone | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Monopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Olbia | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Palermo-Termini Imerese | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Pescara | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Piombino-Portoferraio | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Porto Empedocle-Licata | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Porto Nogaro | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Portoscuso | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Porto Torres | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pozzuoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravenna | 18 | 29 | 47 | 15 | 0 | 15 | 32 |
| Reggio Calabria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salerno | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Sant'Antioco | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Savona | 11 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Taranto | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Torre Annunziata | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trapani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trieste | 18 | 2 | 20 | 13 | 0 | 13 | 7 |
| Venezia | 23 | 36 | 59 | 9 | 0 | 9 | 50 |
| Viareggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vibo Valentia M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lampedusa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totali | 266 | 95 | 361 | 151 | 0 | 151 | 210 |

TABELLA C

| COMPAGNIE PORTUALI | Dotazioni organiche lavoratori portuali | Eccedenze | Dotazioni organiche dipendenti | Eccedenze | Totale eccedenze | Cassa integrazione dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 72 | 16 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| Anzio | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Arbatax | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| Augusta-Siracusa | 20 | 35 | 0 | 1 | 36 | 29 |
| Baia | 6 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| Bari | 16 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Brindisi | 38 | 33 | 0 | 0 | 33 | 32 |
| Cagliari | 50 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| Castellammare di Stabia | 12 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| Catania | 40 | 39 | 2 | 1 | 40 | 20 |
| Chioggia | 80 | 75 | 4 | 6 | 81 | 50 |
| Civitavecchia | 116 | 122 | 6 | 5 | 127 | 100 |
| Crotone | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| Gaeta | 20 | 16 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| Gallipoli | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Gela | 7 | 17 | 0 | 1 | 18 | 14 |
| Genova Carenanti | 0 | 7 | — | — | 7 | 4 |
| Genova M.V. - Carboni | 666 | 267 | 29 | 14 | 281 | 150 |
| Imperia | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| La Spezia | 70 | 32 | 2 | 1 | 33 | 10 |
| Livorno | 390 | 289 | 20 | 23 | 312 | 110 |
| Manfredonia | 35 | 60 | 2 | 4 | 64 | 60 |
| Marina di Carrara | 123 | 52 | 5 | 10 | 62 | 5 |
| Marsala-Mazara del Vallo | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Messina | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Milazzo-Lipari | 10 | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| Molfetta-Barletta-Trani | 18 | 15 | 1 | 2 | 17 | 14 |
| Monfalcone | 103 | 54 | 4 | 4 | 58 | 5 |
| Monopoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Napoli | 140 | 79 | 6 | 5 | 84 | 60 |
| Olbia | 70 | 21 | 3 | 3 | 24 | 1 |
| Palermo-Termini Imerese | 110 | 99 | 4 | 3 | 102 | 57 |
| Pescara | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Piombino-Portoferraio | 64 | 14 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| Porto Empedocle-Licata | 6 | 31 | 1 | 3 | 34 | 30 |
| Porto Nogaro | 23 | 15 | 1 | 2 | 17 | 2 |
| Portoscuso | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Porto Torres | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Pozzuoli | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Ravenna | 400 | 127 | 15 | 32 | 159 | 106 |
| Reggio Calabria | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Riposto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Salerno | 127 | 152 | 3 | 3 | 155 | 115 |
| Sant'Antioco | 10 | 17 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| Savona | 135 | 12 | 6 | 6 | 18 | 5 |
| Taranto | 70 | 66 | 3 | 1 | 67 | 50 |
| Torre Annunziata | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Trapani | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Trieste | 234 | 202 | 13 | 7 | 209 | 132 |
| Venezia | 205 | 63 | 9 | 50 | 113 | 58 |
| Viareggio | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | 12 |
| Vibo Valentia M. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Lampedusa | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Totali . . . | 3.578 | 2.220 | 151 | 210 | 2.430 | 1.406 |

94A7152

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1994.

**Elevazione, per i soggetti che svolgono le attività indicate nel gruppo VII, specie 1ª/*A*, e 1ª/*C*, della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, del limite percentuale previsto dall'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili e che l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi;

Visto il predetto art. 67, comma 7, il quale prevede che per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione;

Vista l'istanza della Federazione imprese siderurgiche italiane volta ad ottenere, per i settori siderurgico e fonderie di 2ª fusione, di cui al gruppo VII, specie 1ª/*A* e 1ª/*C*, della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, l'elevazione del limite percentuale previsto dal suindicato art. 67, comma 7, dal 5 al 17 per cento;

Tenuto conto che, con nota n. 2B/528 del 24 ottobre 1990, la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha ritenuto congrua l'elevazione del suindicato limite dal 5 all'11 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti che svolgono le attività indicate nel gruppo VII, specie 1ª/*A* e 1ª/*C*, della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative ai cespiti utilizzati nelle predette attività, fino al limite dell'11 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta, all'inizio dell'esercizio, dal registro dei beni ammortizzabili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 1994

*Il Ministro:* TREMONTI

94A7181

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 1994.

**Modificazione al decreto ministeriale 14 luglio 1993 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 93/1988 del 14 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1993, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate del 2 luglio 1992 nel territorio del comune di Foggia ed è stata prevista l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 185/1992;

Vista la richiesta della regione Puglia di estendere nei predetti territori l'applicazione delle provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della citata legge n. 185/1992;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Puglia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 93/1988 del 14 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1993, nel territorio del comune di Foggia, danneggiato dalle grandinate del 2 luglio 1992, possono essere applicate anche le provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

94A7178

DECRETO 3 novembre 1994.

**Modificazione al decreto ministeriale 19 aprile 1994 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Palermo, Ragusa e Trapani.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01041 del 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere eccezionale della siccità dal 1° febbraio 1993 al 21 ottobre 1993, in provincia di Agrigento ed è stata prevista l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

Vista la delibera n. 267 del 1° giugno 1994 con la quale la giunta della regione siciliana chiede di estendere al predetto territorio, anche l'applicazione delle provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della citata legge n. 185/1992;

Ritenuto di accogliere la richiesta della giunta della regione siciliana;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01041 del 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994, nel territorio della provincia di Agrigento, danneggiato dalla siccità dal 1° febbraio 1993 al 21 ottobre 1993, possono essere applicate anche le provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

**94A7179**

DECRETO 5 novembre 1994.

**Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» e riconoscimento della sottozona «Sassicaia».**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato ed il riconoscimento della sottozona «Sassicaia», corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini «Bolgheri» e di riconoscimento della sottozona «Sassicaia», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1994, i vini «Bolgheri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie «Bolgheri» bianco e rosato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, in via transitoria, fino al 30 settembre 1997, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsti dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio competente per territorio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato, Vermentino, Sauvignon e Vin Santo Occhio di Pernice che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» con il riferimento alla sottozona «Sassicaia» è riservata al vino proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: dal 10 al 70%;

Vermentino: dal 10 al 70%;

Sauvignon: dal 10 al 70%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vermentino è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca biancha, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauivignon: dal 10 all'80%;

Merlot: fino al 70%;

Sangiovese: fino al 70%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vin Santo Occhio di Pernice, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: dal 50 al 70%;

Malvasia nera: dal 30 al 50%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione «Bolgheri» Sassicaia è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della corrispondente sottozona e aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Cabernet Sauvignon: almeno l'80%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.

La sottozona di produzione del vino denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia è così delimitata:

oltrepassato di circa 200 m in direzione Bolgheri il pod. Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord-ovest per circa 600 m fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1.200 m in direzione est, incontra la strada campestre del pod. Aianova, confinante con la tenuta S. Alessandra e, all'interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100 m includendo l'amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud-ovest al botro delle Fornaci. Di qui, internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per circa 2.500 m, giunge all'intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m in direzione sud, si ricollega alla strada Poggio-Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1.300 m, si dirige verso pod. Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto «strada Patanocco Castiglioncello» segue questa delimitazione, al suo interno, prima per

1.200 m, in direzione est-sud-est poi per 1.100 m, in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo. Di qui prosegue in direzione sud-est per circa 800 m, dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1.000 m, confinando esternamente con l'azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione nord-ovest per circa 700 m, fino all'incontro con la strada Castelluccio-Ospedaletto.

Di qui, in direzione nord-ovest per circa 500 m continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bezzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m, in direzione ovest e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m, confinando con la tenuta dell'Ormellaia fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m, in direzione ovest sud-ovest.

La delimitazione prosegue poi per circa 500 m in direzione ovest nord-ovest confinando ancora con la tenuta dell'Ormellaia e, successivamente per 200 m, in direzione nord-ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantaccio. Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per circa 350 m, fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m in direzione nord-ovest, prosegue verso ovest internamente alla Strada delle Ferreggini per 300 m, fino all'intersezione di essa con il fosso Campo Fantaccio e da esso delimitata per 600 m, in direzione nord-ovest.

Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m, deviando a 90° in nord per 150 m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.

Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 m, in direzione ovest si ricongiunge dopo 600 m in nord-ovest al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200 m, ad est, rispetto al pod. Alberto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro con una produzione massima di 2,5 kg ceppo.

La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di coltura specializzata con un massimo, per i nuovi impianti, di kg 2,500 per ceppo.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso, rosato e Vin Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di coltura specializzata con un massimo, per i nuovi impianti, di kg 2,250 per ceppo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la tipologia rosso «Superiore» la resa non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e al «Bolgheri» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% ed al vino «Bolgheri» rosso superiore un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato, l'archetto semplice o doppio ad alberello basso.

I vigneti all'interno della sottozona «Sassicaia» devono essere ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m.

La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a q.li 60 per ettaro con una resa massima, per ceppo, di kg 2,700.

Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva per ettaro, pur risultando di q.li 60, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4.000 ceppi con una produzione massima, per ceppo, di kg 1,500.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosato e «Bolgheri» Sassicaia, al 65% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon e al 35% sull'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il vino «Bolgheri» Vin Santo Occhio di Pernice.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione delle uve per il vino «Bolgheri» rosato l'eventuale contatto del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni — a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia — di cui almeno uno in botti di rovere e almeno sei mesi di affinamento in bottiglia.

Nella vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Bolgheri» Vin Santo Occhio di Pernice il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Bolgheri» Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Bolgheri» Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Bolgheri» Vin Santo Occhio di Pernice riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto novembre successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.

Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona.

È consentito l'arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo del «Sassicaia» o con mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri e 6 mesi in bottiglia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

*Bianco:*

colore: giallo paglierino;

odore: fine, delicato;

sapore: secco, armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Vermentino:*

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico e morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

*Sauvignon:*

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

*Rosso:*

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

*Rosato:*

colore: rosato;

odore: vinoso di profumo delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

*Vin Santo Occhio di Pernice:*

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14,5% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

*Sassicaia:*

colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: vinoso, ricco ed elegante;

sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

La tipologia rosso «superiore», proveniente da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale specificato all'art. 4, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5% ed un estratto secco netto del 24 per mille.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione il nome della sottozona «Sassicaia» può precedere la denominazione «Bolgheri» e figurare in caratteri di dimensioni pari o superiori a quelli usati per la denominazione medesima.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Alla denominazione di origine controllata «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» è consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi o vigneti, ubicati all'interno della sottozona stessa dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. In tali casi è consentito l'uso del termine «vigna».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.

Art. 8.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri», in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo del vino «Bolgheri» Sassicaia sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500 e 3,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero della lunghezza di mm 50.

Qualora venga utilizzata la bottiglia «bordolese» classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
POLI BORTONE

**94A7180**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 21 luglio 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Pane, con testamento olografo pubblicato con atto dott.ssa Adriana Cazzarini Quaranta, notaio in Chieri, n. di repertorio 57146, e consistente nella quota di 10/12 di un immobile in Poirino (Torino) del periziato valore globale di L. 364.800.000 e di beni mobili, al netto di legati pari a L. 3.975.028 (valore netto sul periziato di L. 304.000.000).

**94A7163**

Con decreto ministeriale 21 luglio 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Ercolina Sala, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Marino Forcella, notaio in Milano, n. di repertorio 16757, e consistente in un immobile sito in Inzago (Milano) del periziato valore di L. 275.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Milano 19 febbraio 1993), e in beni mobili valutati in L. 113.210.845.

**94A7164**

Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Orsola Festa, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Balbo, notaio in Vallecrosia, n. di repertorio 25114, e consistente in beni mobili (titoli, azioni e conti correnti) custoditi presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, sede di Ventimiglia, per un valore di L. 194.843.278.

**94A7165**

### Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 21 luglio 1994 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Giulia Pesch, con testamenti olografi pubblicati per atti dott. Giuseppe Gunnella, notaio in Firenze, numeri di repertorio 1927 e 69287, e consistente in L. 25.000.000 da utilizzarsi per fini statutari della Lega stessa e L. 50.000.000 per l'istituzione di borse di studio e ricerca in campo oncologico.

**94A7167**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia, in Firenze.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia, con sede in Firenze, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 48 articoli, debitamente vistato.

**94A7166**

## UNIVERSITÀ DI VENEZIA

### Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma terzo, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Venezia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare K05 B (Informatica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore succitato dovranno presentare le proprie domande direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che potranno fare domanda i ricercatori universitari inquadrati nel gruppo di discipline A 05 (Informatica e cibernetica) di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

**94A7168**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA: — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, il comma 6 dell'art. 18, erroneamente ripetuto alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi soppresso.

**94A7230**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 357.000 |
| - semestrale | L. 195.500 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 65.500 |
| - semestrale | L. 46.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 200.000 |
| - semestrale | L. 109.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 65.000 |
| - semestrale | L. 45.500 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 199.500 |
| - semestrale | L. 108.500 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 687.000 |
| - semestrale | L. 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189